




REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

# Elezioni regionali e amministrative **2013**



## L'Ufficio elettorale di sezione e le operazioni di votazione e scrutinio

### In allegato:

- A** destinazione delle buste dell'Ufficio elettorale di sezione
- B** casi particolari di espressione del voto
- C** disposizioni in materia di votazione e scrutinio

## Parte II

### Votazione

## Premessa

Per “operazioni dell’Ufficio” si intendono tutti gli adempimenti compiuti dal momento dell’insediamento e sino alla dichiarazione dei risultati dello scrutinio.

Di seguito vengono descritte le principali operazioni, rinviando per la compilazione del verbale e per gli altri adempimenti materiali (chiusura della sala della votazione, formazione delle buste, ecc.) alle “Istruzioni per la compilazione del verbale”.

Per le elezioni provinciali e comunali, quanto esposto vale anche nel caso di eventuale ballottaggio.

## Accertamento del numero degli elettori assegnati alla sezione

Dopo l’insediamento, il presidente, nell’apposita colonna delle liste degli elettori della sezione, effettua le necessarie annotazioni sulla base di quanto risulta dagli elenchi di cui al paragrafo **14.**

Per quanto riguarda gli elettori ammessi al voto domiciliare, nelle liste della sezione si provvede:

- a) ad annotare, accanto ai nominativi degli iscritti della sezione il cui voto sarà raccolto a domicilio, la particolare modalità di raccolta del voto;
- b) a depennare dalle liste i nominativi degli elettori il cui voto a domicilio verrà raccolto in altra sezione del comune o in altro comune della Regione;
- c) ad aggiungere in calce alle liste i nominativi degli elettori, iscritti in altra sezione del comune o di altro comune della Regione, il cui voto sarà raccolto a cura della sezione.

Il presidente accerta, per ciascun tipo di elezione, il numero degli elettori assegnati alla sezione sulla base del numero degli elettori iscritti nelle relative liste.

Per le elezioni comunali, eventualmente aggiunge a tale numero quello risultante dalla lista elettorale aggiunta dei cittadini dell’Unione europea.

Nelle Sezioni ospedaliere e nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura o di detenzione, per determinare il numero degli elettori assegnati, devono essere considerati anche gli elettori iscritti in altre sezioni del comune o, con riferimento alle elezioni regionali e provinciali, in altri comuni della Regione o della provincia, che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura o di detenzione. Il numero di tali elettori risulta dagli elenchi di norma consegnati ai presidenti insieme all’altro materiale necessario per le operazioni dell’Ufficio.

Analogamente, nelle sezioni che devono procedere alla raccolta del voto domiciliare, per determinare il numero degli elettori assegnati, devono essere considerati anche gli elettori iscritti in altre sezioni del comune o, con riferimento alle elezioni regionali e provinciali, in altri comuni della Regione o della provincia, che hanno dichiarato di voler votare presso l’abitazione in cui dimorano, aggiunti in calce alle liste della sezione (elettori di cui alla sopra citata lettera c)).

Si veda anche il **paragrafo 1.** del verbale e delle relative istruzioni.

## Autenticazione delle schede

In caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali e comunali, le seguenti operazioni vengono svolte iniziando dall’autenticazione delle schede relative alle elezioni regionali.

Per ciascun tipo di elezione, deve essere autenticato un numero di schede corrispondente al numero degli elettori assegnati alla sezione.

Durante le operazioni di autenticazione nessuno dei componenti l'Ufficio può allontanarsi dalla sala.

### ATTENZIONE

**L'autenticazione delle schede consiste nella SOLA TIMBRATURA DELLA PARTE ESTERNA di ciascuna scheda con il bollo della sezione.** <sup>33</sup>

Il presidente apre la scatola contenente le schede di votazione e verifica la regolarità delle stesse. L'esito della verifica è comunicato al comune per la successiva segnalazione al Servizio elettorale della Regione.

Il presidente constata l'integrità del sigillo che chiude il contenitore con il bollo della sezione, dà atto nel verbale del numero indicato sul bollo e imprime lo stesso su ciascuna scheda.

In questa fase, nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura o di detenzione, non deve essere aperta la scatola che contiene il secondo bollo destinato alla timbratura delle tessere degli elettori degenti o detenuti. Analogamente, nelle sezioni nella cui circoscrizione vi sono elettori ammessi al voto domiciliare, non deve essere aperta la scatola che contiene il bollo destinato alla timbratura delle relative tessere elettorali.

Conclusa l'autenticazione, il presidente verifica se il numero delle schede autenticate corrisponde a quello degli elettori assegnati alla sezione e ne dà atto nel verbale.

Si veda anche il **paragrafo 2.** del verbale e delle relative istruzioni.

## Votazione presso la sezione <sup>34</sup>

La votazione si svolge (anche nell'eventuale ballottaggio) la domenica, dalle ore 08.00 alle ore 22.00, e il lunedì, dalle ore 07.00 alle ore 15.00. Gli elettori che all'ora stabilita come termine della votazione si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre tale termine.

Ad eccezione degli elettori degenti, detenuti e di quelli ammessi al voto domiciliare (vedi *infra*), l'elettore vota presentandosi di persona presso la sezione nelle cui liste è iscritto.

Il presidente può dare la precedenza nell'ammissione al voto al sindaco, ai funzionari di P.S., agli addetti al servizio elettorale del comune e a quanti, in genere, devono svolgere compiti di istituto nei giorni della votazione.

### 20. Elettori che votano nella sezione

---

Sono ammessi a votare nella sezione: <sup>35</sup>

- a) gli iscritti nelle liste della sezione e, solo per le elezioni comunali, eventualmente gli iscritti nella lista elettorale aggiunta dei cittadini dell'Unione europea;
- b) chi è stato dichiarato elettore del comune in base ad una sentenza della Corte d'appello o ad attestazione del sindaco;

<sup>33</sup> Articoli 27, comma 3, lettera d), e 59, comma 3, lettera b), della l.r. 28/2007.

<sup>34</sup> Le operazioni di votazione nelle Sezioni ospedaliere si svolgono nei modi descritti per gli ordinari Uffici elettorali di sezione. Gli elettori ricoverati che votano nelle Sezioni ospedaliere sono iscritti, all'atto della votazione, nelle liste della sezione. Il voto degli elettori degenti impossibilitati a recarsi nella cabina è raccolto dal Seggio speciale istituito presso la Sezione ospedaliera.

<sup>35</sup> Articoli 29 e 30 della l.r. 28/2007.

- c) gli elettori non deambulanti iscritti nelle liste elettorali di altra sezione del comune ubicata in edifici non accessibili mediante sedia a ruote. Per le elezioni provinciali, la sezione priva di barriere architettoniche deve appartenere al medesimo collegio uninominale della sezione nelle cui liste l'elettore non deambulante è iscritto.<sup>36</sup>

Inoltre, fermo restando che per votare per le elezioni regionali, provinciali e comunali l'elettore deve essere iscritto rispettivamente nelle liste elettorali di un comune della Regione, della provincia o del comune, sono ammessi a votare nella sezione anche:<sup>37</sup>

- d) i componenti l'Ufficio, i rappresentanti, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica e i militari in servizio di ordine pubblico presso i seggi;
- e) i militari delle Forze armate, gli appartenenti alle Forze di polizia, a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che si trovino nel comune per motivi di servizio;
- f) i naviganti (marittimi e aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco.

## 21. Ammissione degli elettori al voto

Per essere ammessi al voto gli elettori devono essere identificati e presentare la tessera elettorale.

L'identificazione avviene:<sup>38</sup>

a) **mediante esibizione di uno dei seguenti documenti:**

- 1) carta di identità o altro documento di identificazione con fotografia, rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, purché non scaduto da oltre tre anni;
- 2) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un comando militare;
- 3) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia;

b) **per attestazione di uno dei componenti l'Ufficio** il quale dichiara di conoscere personalmente l'elettore.

Nel caso di falsa dichiarazione il componente l'Ufficio è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065;<sup>39</sup>

c) **per attestazione di altro elettore del comune.**

L'elettore che attesta deve essere a sua volta identificato; è da considerarsi identificato l'elettore già ammesso a votare nella stessa o in altre sezioni del comune.

Il presidente avverte l'elettore che, in caso di falsa attestazione, sarà punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a euro 1.032.<sup>40</sup>

In caso di dissenso sull'accertamento della identità degli elettori, decide il presidente.

Nelle liste della sezione sono indicati gli estremi del documento di identificazione; nel caso di identificazione dell'elettore per attestazione, il soggetto che attesta appone la propria firma e il presidente fa prendere nota degli estremi del documento di identità.

Dopo l'identificazione dell'elettore, uno scrutatore, prima che il presidente consegni la scheda, appone nell'apposito spazio della tessera elettorale il bollo della sezione e la data della elezione ed annota il numero della tessera nell'apposito registro.

<sup>36</sup> Articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

<sup>37</sup> Articoli 29 e 31 della l.r. 28/2007.

<sup>38</sup> Articolo 34 della l.r. 28/2007.

<sup>39</sup> Articolo 104, primo comma, del d.P.R. 361/1957.

<sup>40</sup> Articolo 104 del d.P.R. 361/1957.

L'elettore che si presenta a votare in base a sentenza o attestazione del sindaco esibisce, in luogo della tessera elettorale, la sentenza o l'attestazione. Su tali documenti il presidente prende nota dell'avvenuta ammissione al voto, appone la propria firma e imprime il bollo della sezione.

Ai fini dell'accertamento dei votanti, è importante che nelle liste della sezione e nel registro venga preso nota dell'elettore che dichiara di non voler ritirare la scheda per una o più consultazioni che si svolgono contemporaneamente.

Si ricorda che è vietato l'utilizzo all'interno della cabina elettorale di telefoni cellulari con fotocamera o di altre apparecchiature in grado di registrare immagini.<sup>41</sup> Il presidente invita l'elettore a depositare le apparecchiature di cui sia eventualmente in possesso, prendendole in consegna e restituendole all'elettore dopo l'espressione del voto. La presa in consegna e la restituzione vengono annotate in apposito registro.

## 22. Espressione del voto

---

Per l'espressione del voto il presidente consegna all'elettore la scheda e la matita copiativa. L'elettore esprime il voto nella cabina e restituisce la scheda già piegata al presidente, insieme alla matita copiativa.

Quando una scheda non è piegata il presidente invita l'elettore a piegarla, facendolo rientrare nella cabina.

Il presidente verifica che la scheda sia autenticata e, dopo aver constatato l'assenza sulla parte esterna di segni o scritte che possono portare al riconoscimento dell'elettore, la inserisce nell'urna. Uno dei componenti l'Ufficio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nell'apposita colonna delle liste della sezione.

Ai fini dell'accertamento del numero dei votanti, è importante che nelle liste della sezione e nel registro contenente i numeri delle tessere degli elettori ammessi al voto venga preso nota dell'elettore che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'ha inserita nell'urna.

## Raccolta del voto dei degenti, dei detenuti e del voto domiciliare

### 23. votazione nei luoghi di cura fino a 199 posti-letto

---

Nelle sezioni con ospedali e altri luoghi di cura<sup>42</sup> il voto dei degenti, anche se iscritti in altre sezioni dello stesso comune o, per le elezioni regionali e provinciali, di altri comuni della Regione e della provincia, viene raccolto dall'Ufficio distaccato (luoghi di cura con meno di 100 posti letto) o dal Seggio speciale (luoghi di cura da 100 a 199 posti letto).<sup>43</sup>

I degenti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione del sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi di cui al paragrafo 14., lettera d). L'attestazione è allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Nel giorno e nelle ore stabilite con la direzione sanitaria, l'Ufficio distaccato o il Seggio speciale si recano, accompagnati dai rappresentanti che lo richiedono, presso il luogo di cura con le schede e l'altro materiale occorrente per la votazione (verbali, liste aggiunte, registri per l'annotazione dei numeri delle tessere dei votanti nel luogo di cura, secondo bollo da utilizzare per la timbratura della tessera elettorale dei votanti nel luogo di cura, matite copiative, ecc.).

<sup>41</sup> Articolo 1 del decreto-legge 27 gennaio 2008, n. 49.

<sup>42</sup> Nell'espressione "altri luoghi di cura" sono comprese anche le strutture sanitarie (anche di modesta entità, quali le infermerie) presenti nelle case di riposo e negli istituti per l'assistenza e la riabilitazione dei lungodegenti.

<sup>43</sup> Articoli 40 e 41 della l.r. 28/2007.

Per la votazione viene inserito nell'apposita busta (secondo il tipo di elezione, *Busta Os/1 R*, *Busta Os/1 P*, *Busta Os/1 C*) un numero di schede autenticate pari al numero degli elettori degenti risultante dagli elenchi di cui al paragrafo **15.**, lettera *b*), maggiorato del 10%.

Dopo l'espressione del voto le schede votate, chiuse nell'apposita busta (secondo il tipo di elezione, *Busta Os/2 R*, *Busta Os/2 P*, *Busta Os/2 C*), vengono riportate nella sezione elettorale e inserite nelle rispettive urne, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.

Quando nella circoscrizione della sezione esistono più luoghi di cura, le schede autenticate e votate sono inserite in buste distinte per ciascun luogo di cura.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dal voto sono conservate in buste diverse per tipo di elezione (possono essere utilizzate buste consegnate dal comune) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

I nominativi degli elettori che votano nel luogo di cura vengono registrati nell'apposita lista aggiunta. Viene utilizzata un'unica lista aggiunta anche quando nella circoscrizione della sezione esistono più luoghi di cura.

I numeri delle tessere elettorali degli elettori che votano nel luogo di cura vengono annotati negli appositi registri.

Per la verbalizzazione delle operazioni svolte in più luoghi di cura compresi nella circoscrizione della medesima sezione vengono compilati distinti verbali e distinti registri.

#### **24. Votazione nei luoghi di detenzione**

---

Nelle sezioni con luoghi di detenzione il voto dei detenuti, anche se iscritti in altre sezioni dello stesso comune o, per le elezioni regionali e provinciali, di altri comuni della Regione e della provincia, viene raccolto dal Seggio speciale.<sup>44</sup>

I detenuti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione del sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi di cui al paragrafo **14.**, lettera *d*). L'attestazione è allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Nel giorno e nelle ore stabilite con la direzione del luogo di detenzione e di custodia preventiva, il Seggio speciale si reca, accompagnato dai rappresentanti che lo richiedono, presso il luogo di detenzione per raccogliere il voto degli elettori detenuti. Le modalità di raccolta del voto sono analoghe a quelle descritte al paragrafo **22.**

Le schede autenticate per la votazione – in numero pari a quello dei detenuti aventi diritto al voto, risultante dagli elenchi di cui al paragrafo **15.**, lettera *b*), maggiorato del 10% – e le schede votate sono inserite nelle apposite buste (secondo il tipo di elezione, rispettivamente *Busta D/1 R*, *Busta D/1 P*, *Busta D/1 C* e *Busta D/2 R*, *Busta D/2 P*, *Busta D/2 C*).

I nominativi degli elettori che votano nel luogo di detenzione vengono registrati nell'apposita lista aggiunta e i numeri delle tessere elettorali vengono annotati negli appositi registri.

#### **25. Votazione presso il domicilio**

---

Gli elettori impossibilitati ad allontanarsi dall'abitazione in cui dimorano in quanto affetti da gravi infermità, votano presso la propria dimora.<sup>45</sup>

Il voto viene raccolto dall'Ufficio distaccato della sezione nella cui circoscrizione è compresa la dimora dell'elettore anche se lo stesso è iscritto in altra sezione del comune o, per le elezioni regionali e provinciali, di altro comune della Regione e della provincia.

<sup>44</sup> Articoli 40 e 43 della l.r. 28/2007.

<sup>45</sup> Articoli 41 e 42 della l.r. 28/2007.

Tali elettori votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione del sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi di cui al paragrafo 14., lettera e). L'attestazione è allegata al verbale utilizzato per la raccolta del voto.

Nel giorno e nelle ore stabilite in accordo con gli interessati, l'Ufficio distaccato si reca, accompagnato dai rappresentanti che lo richiedono, presso il domicilio degli elettori.

L'Ufficio distaccato porta con sé gli elenchi predisposti dal comune. A fianco dei nominativi contenuti negli elenchi viene annotata l'avvenuta espressione del voto e il numero della tessera elettorale.

Le schede votate sono raccolte in buste diverse per tipo di elezione (possono essere utilizzate buste consegnate dal comune). Al rientro presso l'Ufficio elettorale di sezione, le schede sono inserite nelle rispettive urne, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori iscritti negli elenchi che hanno effettivamente votato.

I nominativi degli elettori che hanno votato a domicilio in una sezione diversa da quella di iscrizione sono aggiunti in calce alle liste della sezione; i numeri delle tessere elettorali vengono annotati nei registri contenenti i numeri delle tessere elettorali dei votanti nella sezione.

## Casi particolari nel corso della votazione

### 26. Voto assistito

Gli elettori non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, e in generale gli elettori impossibilitati ad esprimere il voto in modo autonomo, possono votare con l'assistenza di un accompagnatore, scelto volontariamente, iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.<sup>46</sup>

L'elettore può chiedere al comune nelle cui liste è iscritto l'annotazione permanente del diritto al voto assistito, mediante apposizione sulla parte interna della tessera elettorale del timbro recante la sigla AVD. In questo caso l'elettore è ammesso al voto assistito senza necessità di esibire altra documentazione.

Diversamente, se l'impedimento non è evidente, deve essere dimostrato mediante esibizione di certificato medico. Il certificato medico, da allegare al verbale, attesta che l'infermità fisica diagnosticata impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un accompagnatore.<sup>47</sup>

Sono ammessi al voto assistito anche gli elettori che esibiscono il libretto nominativo rilasciato dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, quando, all'interno del libretto, è indicata la categoria «ciechi civili» ed è riportato uno dei seguenti codici: 10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07.

Non è consentito il voto assistito per infermità riguardanti la sfera psichica.

Il presidente, prima di consegnare la scheda:

- a) richiede all'accompagnatore di esibire la tessera elettorale per assicurarsi che lo stesso sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;
- b) accerta che l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e il cognome;
- c) prende nota nel verbale (**paragrafo 7.**) della modalità di votazione, del nome e cognome dell'accompagnatore, del numero della tessera elettorale (in caso di annotazione permanente al diritto al voto assistito) o del motivo dell'assistenza in caso di esibizione del certificato medico;

<sup>46</sup> Articolo 32 della l. r. 28/2007.

<sup>47</sup> Articolo 32, comma 5, della l. r. 28/2007.



- d) annota sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto, l'assolvimento della funzione di accompagnatore.

## 27. Elettori non iscritti che votano nella sezione

Alcune categorie di elettori possono votare nella sezione anche se non sono iscritti nelle relative liste. Si tratta, ad esempio, degli **elettori non deambulanti**, iscritti nelle liste elettorali di sezioni ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, che possono votare in una qualsiasi sezione elettorale del comune collocata in sede priva di barriere architettoniche.<sup>48</sup> Per le elezioni provinciali, la sezione nella quale l'elettore non deambulante vota deve appartenere al medesimo collegio provinciale della sezione nelle cui liste l'elettore è iscritto.

Il presidente, prima di consegnare la scheda:

- a) accerta che l'elettore sia in possesso, oltre che della tessera elettorale, anche di attestazione medica rilasciata, anche in precedenza per altri scopi, dall'azienda per i servizi sanitari, o della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o l'incapacità gravemente ridotta di deambulazione;
- b) fa annotare nel verbale (**paragrafo 8.**) le generalità dell'elettore ed il titolo in base al quale l'elettore è ammesso al voto.

La documentazione esibita è allegata al verbale. Questi elettori sono aggiunti in calce alle liste della sezione.<sup>49</sup>

Altra categoria è quella degli **elettori che votano in base a sentenza o attestazione del sindaco**.<sup>50</sup>

Il presidente, prima di consegnare la scheda agli elettori che si presentano a votare in base ad una sentenza della Corte d'appello che li dichiara elettori del comune o in base ad attestazione del sindaco:

- a) prende visione della sentenza o dell'attestazione;
- b) annota nel verbale (**paragrafo 8.**) le generalità dell'elettore e gli estremi della sentenza o dell'attestazione;
- c) appone sulla sentenza o sull'attestazione l'annotazione «*Ha votato*», la propria firma, la data e il bollo della sezione, così da impedire che l'elettore sia ammesso a votare anche in altra sezione.

**I componenti l'Ufficio, i rappresentanti, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso la sezione** possono votare nella sezione anche se non sono iscritti nelle liste della stessa,<sup>51</sup> purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione. Tali elettori sono aggiunti in calce alle liste della sezione. Nel verbale (**paragrafo 8.**) vengono annotate le generalità ed il titolo in virtù del quale l'elettore è stato ammesso al voto nella sezione.

**I militari delle Forze armate, gli appartenenti alle Forze di polizia, a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e i naviganti fuori residenza per motivi di imbarco** sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.<sup>52</sup>

Per essere ammessi al voto devono esibire, insieme alla tessera elettorale:

- 1) per quanto riguarda i militari, la dichiarazione del comandante che attesta il reparto al quale il militare è assegnato e la sede dello stesso;
- 2) per i naviganti, il certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità, per motivi di imbarco, di recarsi a votare nel comune di residenza. Limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato

<sup>48</sup> Articolo 30 della l. r. 28/2007.

<sup>49</sup> Articolo 30, comma 2, della l. r. 28/2007.

<sup>50</sup> Articolo 29, comma 2, lettera b), della l. r. 28/2007.

<sup>51</sup> Articolo 29, comma 2, lettere c) e d), della l. r. 28/2007.

<sup>52</sup> Articolo 31 della l. r. 28/2007.

autorità certificante;

- 3) infine, il certificato del sindaco del comune in cui il navigante si trova, attestante l'avvenuta notifica al sindaco del comune di residenza della volontà espressa dal navigante di votare nel comune in cui si trova per motivi di imbarco.

Tali elettori sono iscritti in apposita lista aggiunta e possono votare in una qualsiasi sezione elettorale.

## 28. Altri casi particolari

---

Se l'elettore riscontra che la **scheda è deteriorata** o egli stesso, per negligenza, la deteriora, la restituisce al presidente.<sup>53</sup> Sulla scheda viene apposta l'indicazione «*scheda deteriorata*». Nel verbale (**paragrafo 9.**) viene presa nota delle generalità dell'elettore che ha restituito la scheda deteriorata.

Il presidente può disporre l'allontanamento dalle cabine, previa restituzione della scheda, degli **elettori** che a suo giudizio **indugiano artificiosamente** nell'espressione del voto o che non rispondono all'invito di concludere l'operazione di voto e di restituire la scheda.<sup>54</sup> Sulla scheda restituita senza espressione di voto viene apposta l'indicazione «*Scheda annullata*». Nelle liste della sezione, accanto al nome dell'elettore, viene fatta apposita annotazione; lo stesso può essere riammesso a votare soltanto dopo che hanno votato tutti gli elettori presenti. Di ciò deve essere dato atto nel verbale (**paragrafo 10.**).

Se un **elettore non vota nella cabina**, il presidente ritira la scheda e l'elettore non è più riammesso a votare.<sup>55</sup> Sulla scheda viene apposta l'indicazione «*Scheda annullata*».

Se un elettore restituisce una **scheda non autenticata**, la stessa non viene inserita nell'urna e l'elettore non è più riammesso a votare.<sup>56</sup> Sulla scheda viene apposta l'indicazione «*Scheda annullata*». Nelle liste della sezione, accanto al nome dell'elettore, e nell'apposito paragrafo (**paragrafo 12.**) del verbale, viene presa nota della circostanza.

Nel verbale si prende nota degli elettori che **non hanno restituito la scheda**. L'elettore che non restituisce la scheda non è riammesso a votare e viene segnalato per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 110 del t. u. 361/1957. Analoga segnalazione viene effettuata nei confronti dell'elettore che non restituisce la matita.

Le schede deteriorate e quelle annullate vengono firmate dal presidente e da uno scrutatore e inserite nell'apposita busta (secondo il tipo di elezione, *Busta 5/a R*, *Busta 5/bis P*, *Busta 5/bis C*).

## 29. Adempimenti dell'Ufficio

---

Per quanto riguarda i casi particolari appena elencati e gli adempimenti dell'Ufficio si rinvia anche alle «*Istruzioni per la compilazione del verbale*». È importante ricordare che, ai fini dell'accertamento del numero dei votanti:

- a) la scheda consegnata agli elettori non iscritti nelle liste della sezione (non deambulanti, elettori che votano in base a sentenza o attestazione del sindaco, elettori che votano ai sensi dell'articolo 29, comma 2, lett. c) e d), della legge regionale 28/2007<sup>57</sup> e, per le elezioni regionali e provinciali, militari e naviganti) è prelevata dalla scatola contenente le schede non autenticate e di volta in volta appositamente autenticata. Infatti, non rientrando tali elettori tra quelli assegnati alla sezione, per gli stessi non era stata autenticata alcuna scheda il sabato;

<sup>53</sup> Articolo 35, comma 4, della l. r. 28/2007.

<sup>54</sup> Articolo 35, comma 7, della l. r. 28/2007.

<sup>55</sup> Articolo 35, comma 6, della l. r. 28/2007.

<sup>56</sup> Articolo 35, comma 5, della l. r. 28/2007.

<sup>57</sup> Si tratta dei componenti l'Ufficio, dei rappresentanti di lista e degli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio presso la Sezione (**paragrafo 8.** del verbale).

- b) allo stesso modo si procede quando deve essere consegnata una seconda scheda in sostituzione di quella deteriorata o nel caso di elettori allontanati dalla cabina e poi riammessi al voto;<sup>58</sup>
- c) nel caso di elettori allontanati dalla cabina e non riammessi al voto, di elettori che non hanno votato nella cabina e di elettori che hanno restituito la scheda non autenticata,<sup>59</sup> nessuna nuova scheda deve essere autenticata.

## Operazioni di riscontro dopo la votazione

In caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali e comunali, le seguenti operazioni vengono svolte distintamente per ciascun tipo di elezione iniziando dalle elezioni regionali.

Chiusa la votazione, il presidente accerta il numero degli elettori che hanno votato e la corrispondenza del numero dei votanti con il numero delle tessere elettorali annotate negli appositi registri.<sup>60</sup>

Il numero dei votanti, distinto in maschi e femmine, è dato dal totale delle categorie indicate al **paragrafo 14.** del verbale.

Il numero delle tessere elettorali annotate nell'apposito registro, aumentato del numero degli elettori ammessi a votare in base a sentenza o ad attestazione del sindaco e diminuito del numero degli elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della propria tessera elettorale, non hanno votato, deve corrispondere al numero complessivo dei votanti.

Successivamente il presidente accerta la corrispondenza tra il numero delle schede autenticate il sabato e non utilizzate per la votazione e il numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato.<sup>61</sup> Il numero delle schede autenticate e non utilizzate per la votazione, aumentato del numero delle schede consegnate ad elettori che, dopo averle ricevute, non hanno votato,<sup>62</sup> deve corrispondere al numero degli elettori assegnati alla sezione<sup>63</sup> che non hanno votato.

Ultimate le operazioni di riscontro, le liste vengono firmate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori. La firma delle liste assolve la funzione di una autentica formale, mediante la quale viene attestato, sino a querela di falso, che quelle, e non altre, sono le liste usate per la votazione. La sua funzione è quella di evitare qualsiasi manomissione delle liste successiva alle operazioni di votazione.

Infine, si procede alla formazione della busta contenente le liste della votazione e i registri con i numeri delle tessere elettorali dei votanti (*Busta 3 R*), nonché, per ciascuna elezione, alla formazione della busta contenente le schede autenticate non utilizzate per la votazione e le schede non autenticate (*Busta 4 R*, *Busta 4 P*, *Busta 4 C*). Prima di iniziare lo scrutinio, le buste sono depositate nella segreteria del comune.<sup>64</sup>

<sup>58</sup> **Paragrafi**, rispettivamente, **9.** e **10.** (lettera b) del verbale.

<sup>59</sup> **Paragrafi**, rispettivamente, **10.** (lettera c), **11.** e **12.** del verbale.

<sup>60</sup> Articolo 37, comma 2, lettera b), della l.r. 28/2007.

<sup>61</sup> Articolo 37, comma 2, lettera d), della l.r. 28/2007.

<sup>62</sup> Si tratta delle seguenti categorie di elettori:  
 - elettori allontanati dalla cabina e non riammessi al voto (**paragrafo 10.**, lettera c, del verbale);  
 - elettori che non hanno votato nella cabina (**paragrafo 11.** del verbale);  
 - elettori che hanno restituito la scheda non autenticata (**paragrafo 12.** del verbale);  
 - elettori che non hanno restituito la scheda (**paragrafo 13.** del verbale).

<sup>63</sup> Si tratta delle categorie di elettori considerate al **paragrafo 1.** del verbale.

<sup>64</sup> Articoli 37 e 59 della l.r. 28/2007.